

(N. 1106)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1980

Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Le maggiori istituzioni creditizie del Paese si trovano in una prevalente situazione di sottocapitalizzazione, sia in rapporto al patrimonio, sia in rapporto agli impieghi, laddove appare evidente come un armonico rapporto tra patrimonio e impieghi sia garanzia per un ordinato svolgimento dell'attività degli istituti e per la tutela dei risparmiatori.

Nè può trascurarsi il fatto che un adeguato grado di capitalizzazione migliorerà l'immagine degli istituti di credito a livello europeo e ne consentirà una più agevole concorrenza con le analoghe istituzioni estere, specie ora che dovrà essere recepita nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (77/780/CEE) concernente il « coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative ri-

guardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio ».

Occorre poi considerare che, una volta che gli istituti di credito abbiano raggiunto un certo grado di patrimonializzazione, si potrà meglio valutare l'opportunità di adottare la tecnica dei *ratios* di bilancio, la quale, oltre a consentire agli enti una maggiore autonomia e responsabilità di azione, permetterà anche lo svolgimento della funzione di vigilanza bancaria in modo più agile e dinamico. Ciò anche in adesione a quanto previsto dall'articolo 6 della cennata direttiva comunitaria, in forza del quale le competenti autorità degli Stati membri stabiliscono, a titolo di osservazione e se necessario anche complementariamente ad eventuali altri coefficienti già applicati, rapporti tra varie voci dell'attivo e/o del passivo degli enti creditizi al fine di seguire la solvi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilità e la liquidità degli enti medesimi e le altre condizioni utili per la protezione del risparmio.

Il Governo con il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1979, n. 573, aveva già iniziato la ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Credito industriale sardo.

Ora, in corrispondenza anche degli ordini del giorno a suo tempo votati dal Parlamento, il Governo intende completare la ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, nonché procedere all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro.

A tal fine:

si autorizza il Tesoro dello Stato a concorrere con l'importo di lire 205.829.040.000 all'aumento del capitale sino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro;

viene autorizzata la spesa di lire 190 miliardi per effettuare i conferimenti, in ragione di lire 123 miliardi a favore del Banco di Napoli, di lire 42 miliardi a favore del Banco di Sicilia e di lire 25 miliardi a favore del Banco di Sardegna, con l'impegno per i tre banche di destinare le somme loro conferite, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti verranno apportate agli statuti dei banche tutte le modifiche che saranno necessarie, ai fini anche di una migliore funzionalità degli istituti.

I conferimenti in parola intendono migliorare i rapporti attualmente esistenti tra mezzi propri degli istituti e mezzi amministrati, che allo stato attuale sono notevolmente bassi, come risulta dal seguente prospetto alla data del 31 dicembre 1979:

DATI AL 31 DICEMBRE 1979

(in miliardi di lire)

(*)	Capitale o fondo dotazione	Altri mezzi propri (liberi)	Totale mezzi patrimoniali (1+2)	Totale provvista	Totale impieghi	Totale attività
Banca nazionale del lavoro	60	271	331	28.338	15.992	32.220
Banco di Napoli	40	175	215	10.574	5.392	12.550
Banco di Sicilia	60	116	176	6.947	3.763	8.355
Banco di Sardegna	7	30	37	1.856	767	2.257

(*) Escluse le Sezioni.

I dati riportati nel prospetto mettono in chiara evidenza come non sia ottimale il rapporto tra mezzi propri e provvista nonché il rapporto tra mezzi propri ed impieghi e appaiono, quindi, relativamente insufficienti i mezzi idonei a fronteggiare rischi di perdite.

Inoltre il conferimento di congrui mezzi finanziari consentirà agli istituti di credito interessati di incrementare la loro attività creditizia, favorendo così gli investimenti nel quadro della politica di intervento del Governo.

Alle stesse finalità è ispirato il rafforzamento patrimoniale dei tre istituti speciali di credito nel Mezzogiorno (ISVEIMER, IRFIS e CIS), per i quali si dispongono conferimenti da parte del Tesoro dello Stato ai rispettivi fondi di dotazione.

Si autorizza infatti la spesa di lire 60 miliardi da conferire al Credito industriale sardo e di lire 22.300.000.000 da assegnare ai fondi di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia in ragione, rispettivamente, di lire 18.300.000.000 e di lire 4 miliardi.

I conferimenti intendono migliorare i rapporti, in atto piuttosto bassi, tra mezzi propri e massa di impegni e consentire, nel contempo, a tali organismi creditizi maggiori capacità operative autonome a beneficio delle imprese meridionali, senza un corrispondente indebitamento sul mercato finanziario, non agevole nella presente situazione.

Sempre allo scopo di facilitare il potenziamento della struttura patrimoniale e quindi le possibilità di finanziamento dei tre istituti speciali in parola, si stabilisce che ai rispettivi fondi di dotazione possano partecipare tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 della legge bancaria pur se dislocate nel Centro-Nord e senza alcuna limitazione

anche per quanto riguarda le singole quote di sottoscrizione.

Viene prevista altresì, in generale, la possibilità per gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di ricevere anticipazioni dai loro partecipanti e di emettere buoni fruttiferi nominativi e al portatore. Ciò allo scopo di prevedere con una diversificata offerta di titoli una migliore possibilità di raccogliere risparmi sul mercato finanziario.

Sempre nel quadro del rafforzamento patrimoniale anche delle più piccole unità creditizie, si stabilisce che per le casse rurali ed artigiane, modificando gli importi fissati con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000 (l'attuale limite è di lire 500) e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000 (in atto il limite è di lire 10.000). Si stabilisce, altresì, che il limite massimo di quote o azioni detenibili da ciascun socio non può superare l'ammontare di lire 2.000.000 (in atto il limite è di lire 250.000). Quanto innanzi sia per tenere conto del mutato valore del metro monetario dal 1955 ad oggi, sia in analogia, essendo le casse rurali costituite sotto forma di cooperative, con quanto stabilito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, il quale ha fissato nei medesimi ammontari gli analoghi limiti per i soci delle cooperative in genere.

Infine, si prevede la copertura finanziaria dell'onere, pari per l'anno 1980 a lire 150 miliardi, recato dall'emanando provvedimento legislativo, mediante riduzione del fondo globale di conto capitale, utilizzando la voce « Ricapitalizzazione degli istituti di credito ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di lire 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

La somma di lire 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 57 miliardi.

Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982 per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 123 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banche predetti, nonché quelle occorrenti per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banche meridionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. Per l'anno 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 10 miliardi. L'Istituto iscriverà la somma conferita al « Fondo speciale » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 22.300.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982, per effettuare conferimenti ai fondi di dotazione dei seguenti istituti di credito:

Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale-ISVEIMER: lire 18.300 milioni, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1980;

Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia-IRFIS: lire 4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'anno 1980 e 2 miliardi nell'anno 1981.

La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dello ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'articolo 3 e dal primo comma dell'articolo 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 4.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti:

« Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 20.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore a lire 2.000.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980, si farà fronte con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, con utilizzo dell'accantonamento « Ricapitalizzazione degli istituti di credito ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.